



Maschera Teratica

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - U.S.A.

Via G. Marconi, 2

C.a.p. 86090 - Cod.Fisc 90000650946 – Part.Iva 00069890945– Tel- 0865-57135 –

Fax- 0865-57113

PROT. 2698 del 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ATTIVITA' DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

CONSIDERATO che la migliore dottrina definisce la salvaguardia degli equilibri di bilancio quell'attività di verifica e di riscontro della gestione finanziaria dell'Ente locale, da svolgersi nel rispetto delle procedure contenute nel regolamento di contabilità;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del Dlgs 118/2011 così come modificato dal Dlgs 126/2014 sono state introdotte modifiche all'art. 193 del TUEL in merito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. La previgente versione dell'articolo 193 prevedeva infatti l'obbligo per gli enti di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti di ripristino del pareggio o di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti. Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal Consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'art.141 del TUEL in caso di mancata approvazione del bilancio.

Le nuove disposizioni in materia hanno anticipato tale termine al 31 Luglio.

Alla luce di quanto esposto si attesta che:

- Permangono gli equilibri generali di bilancio;
- Non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020;
- La gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- Sono rispettate le disposizioni dell'art.1 della legge 27/12/2016 n.296 e successive modificazioni;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- Non si ravvisa la necessità di ulteriori accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso oltre a quelli già previsti in bilancio di previsione 2021-2023;
- Non sono stati riconosciuti e pagati nel corso dell'anno 2021 debiti fuori bilancio;

Longano, 06/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Monaco